



*Commissario straordinario del
Governo per le persone
scomparse*




REGIONE
ABRUZZO



*Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di
Appello di L'Aquila*



*Prefetture – Uffici territoriali di
Governo di L'Aquila, Chieti,
Pescara e Teramo*



PROTOCOLLO DI INTESA PER L'IDENTIFICAZIONE DEI CADAVERI SENZA NOME

TRA

Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse;
L'Assessore alla salute, famiglia e pari opportunità della Regione Abruzzo;
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di L'Aquila;
I Prefetti delle province di L'Aquila, Teramo, Chieti e Pescara;
I Rettori delle Università degli Studi di L'Aquila, Teramo e Chieti-Pescara;
Il Presidente dell'Anci Abruzzo;

VISTI

- la legge statutaria della Regione Abruzzo n. 1 del 09 febbraio 2012;
- la legge n. 833 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, istitutiva del Servizio sanitario nazionale che, per il tramite delle regioni, è posto a garanzia della dignità e della libertà della persona umana;
- Il D.P.R. n. 87 del 07 aprile 2016 con il quale è stato emanato il Regolamento recante disposizioni di attuazione della Legge 30.06.2009 n. 85 concernente l'istituzione della Banca dati DNA;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2007 con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si è provveduto alla nomina di un Commissario straordinario del Governo per favorire la ricerca di persone scomparse, con i poteri di cui all'art.11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- che il predetto decreto attribuisce al Commissario, tra l'altro, il compito di assicurare il necessario coordinamento operativo tra le amministrazioni dello Stato interessate a vario titolo al fenomeno delle persone scomparse, curando il raccordo con le pertinenti strutture tecniche, nonché il compito di monitorare le attività istituzionali dei soggetti impegnati nell'attività di ricerca delle persone scomparse e quello, conseguente, di analizzare le informazioni acquisite al fine di proporre alle autorità competenti eventuali soluzioni per migliorare l'azione amministrativa e l'informazione di settore;
- il protocollo d'intesa sottoscritto dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse ed il Capo della Polizia il 21 aprile 2008, al fine di promuovere la collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Commissario, per

favorire il raccordo informativo tra quest'ultimo e le competenti Direzioni e Uffici Centrali del Dipartimento con il fine di fornire al Commissario gli elementi utili per l'espletamento dei compiti attribuiti allo stesso;

- il protocollo d'intesa sottoscritto il 19 luglio 2022 dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse ed il Capo della Polizia, al fine di rinnovare la proficua collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Ufficio del Commissario;

CONSIDERATO

- che all'Ufficio del Commissario straordinario del Governo vengono comunicati i rinvenimenti di cadaveri non identificati (d'ora in avanti CNI);
- che il fenomeno dei CNI ha una ricaduta sociale per le attese dei familiari degli scomparsi e assume rilievo sia sotto il profilo etico che giuridico, visti i risvolti di ordine civilistico e patrimoniale che l'assenza prolungata nel tempo determina e che tale disciplina è stata integrata con la Legge n. 203/2012 che, nel riconoscere alla scomparsa valenza giuridica, detta disposizioni per favorire le ricerche, anche di un corpo senza vita;
- che, allo stato attuale, la criticità è rappresentata dalla carenza di un circuito informativo comune a tutti i soggetti istituzionali competenti in materia che possa consentire la comparazione tra i dati più significativi riguardanti gli scomparsi e quelli relativi ai corpi rinvenuti senza identità;
- che tale problematica è accentuata dalla scarsa disponibilità dei dati numerici riguardanti i decessi in ospedale di persone senza identità e di tutti i ritrovamenti di corpi o di resti umani non identificati e non riconducibili a fattispecie di reato, per i quali l'autopsia non è stata disposta dal Pubblico Ministero competente;

RITENUTO

- che nei casi sopradescritti, ai sensi del presente Protocollo d'intesa, debba essere avviata una sperimentazione nella Regione Abruzzo, con il coinvolgimento delle Direzioni Sanitarie e delle Unità Operative di Medicina Legale delle ASL competenti, degli Istituti di Medicina Legale delle Università Abruzzesi e delle Procure della Repubblica competenti, affinché sia garantito l'espletamento delle attività (esame esterno/autopsia/radiografie, prelievo di campioni biologici, diagnosi di causa ed epoca della morte, custodia dei campioni) finalizzate anche alla compilazione della scheda *post mortem*, necessaria per consentire il *matching* con i dati essenziali concernenti le persone scomparse, nonché per la redazione del processo verbale di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 396/2000;
- opportuno avviare, con apposito Disciplinare operativo, che costituisce parte integrante del presente Protocollo, un processo di circolarità informativa in materia di cadaveri/resti umani senza identità tra i soggetti firmatari del presente Protocollo di intesa, allo scopo di evitare che gli stessi possano restare privi di esame esterno e/o autoptico ed essere sepolti senza il prelievo del campione biologico, necessario per la successiva comparazione con i dati riguardanti le persone scomparse;
- che i gruppi di lavoro che saranno costituiti presso ogni Prefettura della Regione, come

indicato nel predetto Disciplinare operativo, possano adoperarsi anche per favorire l'identificazione dei casi delle province abruzzesi censiti nel Registro dei CNI, istituito nel 2007 dal primo Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, consistente in un elenco dei rinvenimenti effettuati su tutto il territorio nazionale, ciascuno dei quali corredato di elementi essenziali, aggiornato in base alle comunicazioni pervenute dalle Prefetture e consultabile sui siti istituzionali del Commissario straordinario al fine di favorirne l'identificazione;

Tutto ciò premesso, ritenuto, considerato e visto, si conviene quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.
2. I soggetti firmatari del presente Protocollo di intesa, nel rispetto della normativa vigente, convengono sulla necessità di collaborare al fine di promuovere e sviluppare azioni, progetti e/o iniziative in materia di anagrafe dei corpi senza identità allo scopo di evitare che gli stessi possano restare privi di esame esterno/autopsia ed essere sepolti senza il prelievo del campione biologico, necessario per la successiva comparazione con i dati riguardanti le persone scomparse.
3. I predetti soggetti, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano ad avviare una sperimentazione nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo, in caso di decessi in pronto soccorso, ospedali, case di cura convenzionate/private e in tutti i casi di ritrovamento di corpi o resti umani non identificati, compresi quelli non connessi a reati, affinché sia garantito l'espletamento delle attività (esame esterno/autopsia/radiografie per riscontro diagnostico, esame esterno, con riguardo anche all'esame antropologico e odontologico forense, diagnosi di causa ed epoca della morte, prelievo di campioni biologici e relativa custodia) finalizzate alla compilazione della scheda *post mortem* per consentire la comparazione con i dati essenziali concernenti le persone scomparse, nonché il prelievo di definiti campioni biologici e relativa custodia in un unico Centro identificativo di riferimento, al fine di garantire analisi genetiche che possano consentire, previo inserimento nella Banca Dati DNA, anche nel tempo una concreta possibilità identificativa.
4. Il Centro identificativo regionale viene riconosciuto nella U.O.C. Medicina Legale e Necroscopia della ASL 1 Abruzzo Avezzano-Sulmona-L'Aquila presso l'Ospedale San Salvatore di L'Aquila.
5. Il Disciplinare con le indicazioni operative, allegato al presente Protocollo, quale parte integrante, prevede distinti e specifici percorsi organizzativi a seconda che il rinvenimento sia relativo a cadaveri ovvero a resti umani privi di identità.
6. Il presente Protocollo non prevede ulteriori oneri a carico dei soggetti pubblici sottoscrittori, fermo restando che sono a carico dell'Autorità Giudiziaria le autopsie richieste dalla stessa; sono invece a carico delle strutture del S.S.R. i riscontri diagnostici qualora richiesti ai sensi dell'articolo 37 del vigente regolamento di polizia mortuaria. Le spese relative al trasporto della salma al Centro identificativo regionale restano a carico del comune interessato.
7. I gruppi di lavoro che saranno costituiti presso le Prefetture della Regione e di cui al Disciplinare operativo si adopereranno anche per favorire l'identificazione dei corpi

senza identità della Regione Abruzzo censiti nel Registro Nazionale dei cadaveri non identificati tenuto dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e pubblicato sul sito “<https://commissari.gov.it/persone-scomparse/>”.

8. Il presente Protocollo ha validità di 3 (tre) anni e può essere, d'intesa tra le parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza in forma scritta.

L'Aquila, dicembre 2024

DISCIPLINARE OPERATIVO

Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante del “*Protocollo d’intesa per l’identificazione dei cadaveri senza nome*”, individua le azioni che i soggetti istituzionali competenti in materia sono chiamati a svolgere per favorire il riconoscimento dei corpi e dei resti umani senza identità (compresi quelli non connessi a reati) e le fasi in cui si articola il relativo circuito informativo.

AZIONI

- a. Costituzione, presso la Prefettura dell’Aquila, di un gruppo di lavoro tecnico formato dai rappresentanti dei seguenti Uffici: Prefettura dell’Aquila, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello dell’Aquila, Questura dell’Aquila, Comando provinciale dei Carabinieri dell’Aquila, Comando provinciale della Guardia di Finanza dell’Aquila, Regione Abruzzo, Università degli studi di L’Aquila e ANCI Abruzzo.
Il gruppo di lavoro della Prefettura dell’Aquila farà da capofila per gli altri gruppi della Regione.
- b. Analogamente, presso le altre Prefetture della Regione, verranno istituiti i gruppi di lavoro tecnici formati dai rappresentanti degli Uffici competenti per territorio.
- c. Attuazione del flusso informativo fra i soggetti istituzionali sopraindicati, per consentire il monitoraggio del fenomeno da parte del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse.
- d. Acquisizione da parte del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse delle segnalazioni e delle schede *post mortem* ai fini dell’aggiornamento del Registro nazionale dei cadaveri non identificati.
- e. La Procura della Repubblica competente interviene:
 - In sede penale, qualora debba procedere ad indagini sulla morte della persona per la quale sorge il sospetto di reato (art. 116 disp. att. c.p.p.); in tal caso pone la salma a sua disposizione per gli accertamenti necessari e fino a che non potrà essere avviata all’obitorio comunale;
 - In sede civile, ai sensi dell’art. 78 del D.P.R. 396/2000, nel caso di morte di persona senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne il cadavere, redigendo processo verbale dell’accaduto ed avviando l’azione per la formazione dell’atto di morte al Tribunale.

I gruppi di lavoro hanno il compito di:

- gestire in maniera coordinata, ciascuno per le proprie competenze, la documentazione informativa relativa ai cadaveri/resti umani senza identità;
- riferire costantemente sull’andamento delle attività all’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse ai fini dell’aggiornamento del Registro da parte del Commissario straordinario;
- aggiornare il piano di lavoro comprensivo della individuazione dei diversi incarichi/ruoli e del cronoprogramma delle attività e dei flussi informativi, anche con riferimento ai cadaveri non identificati della provincia censiti dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

CIRCUITO INFORMATIVO

Le fasi in cui si articola il circuito informativo sono di seguito illustrate:

1) RITROVAMENTO, O DECESSO IN OSPEDALE, DI CADAVERI SENZA IDENTITÀ

- 1.a) In caso di ritrovamento, la Forza di Polizia procedente deve fare richiesta formale di assunzione delle impronte digitali al Gabinetto di Polizia Scientifica o al Reparto Operativo Nucleo Investigativo del Comando provinciale Carabinieri, per l'inserimento nella banca dati AFIS e all'inserimento in SDI da parte dell'Ufficio di Polizia o dei Carabinieri procedente.

Il Gabinetto di Polizia Scientifica o il Reparto Operativo Nucleo Investigativo del Comando provinciale Carabinieri, nell'ipotesi di avvenuta identificazione dattiloscopica del cadavere sconosciuto tramite la banca dati AFIS, provvederà ad inviare la risposta all'Ufficio per la Polizia procedente e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica competente.

In caso di decesso in ospedale o in altri presidi socio-sanitari territoriali, la Direzione Sanitaria competente per territorio chiede l'intervento della Forza di Polizia per gli adempimenti di cui sopra, anche ai fini dell'inserimento in banca dati SDI.

- 1.b) in caso di identificazione dattiloscopica, il Gabinetto di Polizia Scientifica e/o il Reparto dattiloscopia preventiva dell'Arma dei Carabinieri provvederanno, se del caso, ad attivare i canali internazionali INTERPOL per il conseguimento delle esatte generalità. Una volta acquisite tali informazioni, i predetti uffici informeranno il Reparto procedente che, in collaborazione con il medico legale, eseguirà una ricerca parenti e l'acquisizione di dati *ante mortem* (cartelle cliniche, fotografie, video, etc.), nonché di campioni biologici per l'inserimento nella banca dati nazionale DNA.
- 1.c) La Forza di Polizia intervenuta invia comunicazione dell'avvenuto ritrovamento/decesso alla Prefettura, all'Autorità Giudiziaria competente, al Centro identificativo regionale e al Comune-Ufficio di Stato Civile.
- 1.d) La Prefettura competente per territorio trasmette la comunicazione al Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse.
- 1.e) La Procura della Repubblica competente per territorio redige, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 396/2000, il processo verbale dell'accaduto, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, descrivendo il cadavere, gli oggetti ed i segni riscontrati sullo stesso e raccogliendo tutte le informazioni utili per l'identificazione a mezzo di adeguata documentazione descrittivo-fotografica.
- 1.f) In caso di cadavere ben conservato, il Gabinetto di Polizia Scientifica o il Reparto procedente del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri procedono ad acquisire il campione biologico per la successiva estrazione e inserimento in banca dati DNA del profilo genetico; nel caso di cadavere non ben conservato, il medico legale procede, durante l'autopsia, alla raccolta del campione biologico che verrà consegnato al Gabinetto di Polizia Scientifica o al Reparto procedente del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri per la profilazione e l'inserimento in banca dati DNA, previa autorizzazione, per i casi di competenza giudiziaria, della competente Procura della Repubblica, al

fine di procedere alla comparazione con i profili del DNA *ante mortem* dei soggetti scomparsi o dei loro familiari, raccolti in sede di denuncia di scomparsa e inseriti in banca dati DNA.

La Procura competente per territorio potrà disporre l'autopsia giudiziaria affidando al consulente tecnico l'incarico di compilare la scheda *post mortem*, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2010, come ulteriormente ribadito con la più recente circolare del 26 luglio 2014.

Qualora non venga disposta l'autopsia giudiziaria, previa disposizione della Procura della Repubblica competente, il cadavere viene trasferito all'obitorio della ASL competente per territorio per l'autopsia finalizzata a riscontro diagnostico se richiesta e/o ad identificazione, che provvederà al prelievo ed alla conservazione dei campioni biologici, nonché alla compilazione della scheda *post mortem* e ad ogni altro rilievo utile ai fini identificativi.

Sono a carico della competente Procura della Repubblica le autopsie richieste dalla stessa e le spese relative alla raccolta ed esami nei casi di esumazione straordinaria; sono invece a carico delle strutture del S.S.R. le autopsie richieste per riscontro diagnostico, ai sensi dell'articolo 37 del vigente regolamento di polizia mortuaria, in particolare le autopsie eseguite sui giunti cadavere presso i nosocomi.

- 1.g) La scheda *post mortem*, a cura del compilatore, deve essere trasmessa alla Procura della Repubblica competente, al Gabinetto di Polizia Scientifica o al Reparto Operativo Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri per l'inserimento nel sistema informativo Ri.Sc., nonché alla Prefettura.

La Prefettura competente per territorio cura l'invio della scheda al Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, ai fini dell'aggiornamento del Registro nazionale dei cadaveri non identificati.

2) RINVENIMENTO DI RESTI UMANI NON IDENTIFICATI

- 2.a) In caso di rinvenimento di resti umani o di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informare il Sindaco competente per territorio, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/1990). Il Sindaco ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, all'Ufficio di Polizia procedente ed alla ASL territorialmente competente.
- 2.b) La Procura della Repubblica competente, ove non decida diversamente, dispone il trasferimento dei resti all'obitorio della ASL competente per territorio. Nel caso in cui la Procura apra un procedimento penale relativo ai suddetti resti, segue lo studio degli stessi al fine di compilare la scheda *post mortem* e di svolgere ulteriori altri accertamenti del caso.
- 2.c) In caso di rinvenimento di cadavere non identificato o di resti umani non riconducibili a persona identificata, ove sorga il sospetto di reato ed abbia assunto la direzione delle indagini il competente Pubblico Ministero, questi potrà disporre che venga ritardato l'inoltro di comunicazioni e notizie concernenti il rinvenimento, sino a quando ritenga prevalenti le esigenze di

tutela del segreto investigativo ex art. 329 c.p.p., fermo restando l'obbligo di identificazione ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 271/1989 e di redazione del processo verbale di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 396/2000.

- 2.d) In caso di cadavere ben conservato, il Gabinetto di Polizia Scientifica o il Reparto Operativo Nucleo Investigativo del comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri procedente procedono ad acquisire il campione biologico per la successiva estrazione e inserimento in banca dati DNA del profilo genetico; nel caso di cadavere non ben conservato, il medico legale procede, durante l'autopsia, alla raccolta del campione biologico che verrà consegnato al Gabinetto di Polizia Scientifica o al Reparto Operativo Nucleo Investigativo del comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri per la profilazione e l'inserimento in banca dati DNA, previa autorizzazione per i casi di competenza giudiziaria della competente Procura della Repubblica, al fine di procedere alla comparazione con i profili del DNA *ante mortem* dei soggetti scomparsi o dei loro familiari, raccolti in sede di denuncia di scomparsa e inseriti in banca dati DNA.

Per le fasi successive si vedano i punti 1.f) e 1.g).

3) TRASFERIMENTO / SEPOLTURA

- 3.a) Le spese relative al trasporto delle salme o dei resti umani presso l'obitorio della ASL competente per territorio sono a carico del Comune ove è avvenuto il decesso o il rinvenimento del cadavere o dei resti umani, ivi comprese quelle relative alle successive operazioni di trasporto e sepoltura verso i comuni di provenienza.
- 3.b) Cadaveri inumati per un periodo superiore ai 10 anni: tutti i cimiteri che hanno tra i loro inumati dei corpi sconosciuti devono essere informati di non depositarli nell'ossario comune, ma di trasportarli presso l'obitorio della ASL competente per territorio. Le spese relative al trasporto sono a carico del Comune competente per il cimitero in cui è avvenuta l'esumazione.
- 3.c) Casi in cui si renda necessaria l'esumazione straordinaria del cadavere: qualora, dopo aver preliminarmente verificato la compatibilità tra dati *ante mortem* della persona scomparsa e dati *post mortem* del cadavere sconosciuto, si renda necessario esumare il corpo per confermare l'identità dello stesso, le spese relative all'esumazione e al trasporto delle salme presso l'obitorio della ASL competente per territorio sono a carico della Procura della Repubblica che ha disposto l'esumazione. Tutte le spese legate al trasporto dal predetto obitorio saranno di regola a carico del Comune nel cui cimitero avverrà la nuova sepoltura.

IDENTIFICAZIONI: CONCLUSIONI DEL PERCORSO

- a. La Procura della Repubblica competente dà notizia dell'avvenuta identificazione del cadavere alla Forza di polizia intervenuta per l'aggiornamento dello SDI/Ri.Sc.
- b. La Forza di Polizia provvede all'immediata comunicazione al Comune - Ufficio di Stato Civile ed alla Prefettura competente per territorio che la inoltra al Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse.
- c. L'identificazione di soggetti per cui non vi è procedimento penale è al momento a carico del Centro identificativo regionale per le attività identificative di medicina

legale, antropologia, radiologia, odontologia, con copertura delle spese a carico dei Comuni, sulla scorta di appositi accordi esistenti o che verranno stipulati che costituiranno parte integrante del presente documento.

- d. È necessario individuare una procedura che garantisca che tutti gli Uffici e gli attori interessati vengano a conoscenza dell'avvenuta identificazione di un soggetto; la Procura della Repubblica competente deve procedere a quanto di sua competenza in sede penale ed in sede civile, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 396/2000. Inoltre, le forze di Polizia devono provvedere alla comunicazione ai comuni-Ufficio di Stato Civile, all'obitorio presso cui è ospitata la salma e ai familiari.
- e. Il cadavere non identificato, non di interesse giudiziario, può essere conservato presso le celle dell'obitorio della ASL competente per territorio fino all'espletamento delle procedure di competenza medico-legali, ovvero per un periodo massimo di 6 mesi.